

Art.1 TIPOLOGIA DELLA FIERA DEL BUE GRASSO E DEI TORI

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle fiere su aree pubbliche denominate “FIERA DEL BUE GRASSO ” e “FIERA DEI TORI ”.
2. L’esercizio delle attività nell’ambito della Fiera è disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 N. 114, dalla legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n. 12, dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368 (solo nella parte non in contrasto con i contenuti dell’Intesa della Conferenza unitaria del 5.7.2012) dall’art. 56 della L.R. n.6/ 2004, dal D.Lgs. 59/2010, dalla L.R. n. 1/ 2011, dall’atto di intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi su area pubblica, adottato dalla Conferenza Unificata in data 5.7.2012, dal documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l’attuazione dell’Intesa del 5.7.2012 firmato il 24 gennaio 2013, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. La “FIERA DEL BUE GRASSO ” e la “FIERA DEI TORI ” secondo la classificazione prevista dall’art.6 della legge regionale 12/99 sono di tipo "ordinario" non essendo disposte limitazioni alle merceologie dei posteggi .

Art.2 GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. La “FIERA DEL BUE GRASSO ” ha luogo con cadenza annuale nella giornata dell’ultima domenica di Marzo.
2. La “FIERA DEI TORI “ ha luogo con cadenza annuale nella giornata della seconda domenica di Settembre.
3. L’orario di vendita è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell’art.28, co.12 del D.lgs.31/3/1998 n.114, dell’art.50 co.7 del D.lgs 267/2000 e tenuto conto degli indirizzi di cui al punto 3 della deliberazione della Giunta Regionale 26/7/1999 n. 1368.
Nella medesima ordinanza sono indicati:
 - a) la fascia oraria e le giornate in cui lo svolgimento dell’attività è obbligatorio;
 - b) i giorni e gli orari in cui lo svolgimento dell’attività è facoltativo (se previsti);
 - c) l’orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all’area fieristica;
 - d) l’orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;
 - e) l’orario entro il quale deve essere liberato il posteggio (*orario di sgombero*);
 - f) l’orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare, e salvo il caso di gravi intemperie, vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori della fiera;
 - g) l’orario entro il quale gli operatori (spuntisti) che intendono partecipare all’assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per le operazioni di cui al successivo art. 10;
 - h) le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere .

Art.3 LOCALIZZAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA FIERA

1. L’area delle fiere del BUE GRASSO E DEI TORI quella configurata dalle relative planimetrie particolareggiate allegate rispettivamente ALLEGATO 1 , ALLEGATO 2 e ALLEGATO 3 (i tre settori nei quali è organizzata la fiera del Bue Grasso, mentre la Fiera dei Tori è organizzata in 2 settori –Allegato 1 e Allegato 2) delle quali si evidenziano :
 - a) la superficie complessiva dei posteggi destinati al commercio su area pubblica;
 - b) il numero totale dei posteggi di cui si compone la fiera
 - c) **la superficie dei singoli posteggi (misura unica : m. 8,00 x 4,00 con le eccezioni evidenziate in planimetria) salvo l’applicazione dell’ultimo comma**), nonché il loro numero progressivo e la relativa collocazione ed articolazione.

Nella prima fase di ristrutturazione parziale dei posteggi delle Fiere, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni dei commercianti su area pubblica, con determinazione del Responsabile del Settore Commercio ed Attività Produttive, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi, la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo accordo con l'operatore. Gli operatori saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria della rispettiva fiera.

Art.4 AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. Hanno diritto al rilascio dell'autorizzazione di tipo a) e della relativa concessione di posteggio di dodici anni ai sensi dall'art.8 comma 5 della L.R. 12/99:

□ gli operatori che hanno partecipato a tutte le edizioni della "fiera del Bue Grasso" nelle tre edizioni di fiera antecedenti il 30.06.1999 (anni 1997, 1998, 1999) e che ne abbiano fatto richiesta scritta almeno entro i trenta giorni successivi alla data di approvazione del presente regolamento;

□ gli operatori che sono stati presenti a tutte le edizioni della "fiera dei Tori" nelle tre edizioni antecedenti il 30.06.1999 (anni 1996, 1997, 1998) e che ne abbiano fatto richiesta scritta almeno entro i trenta giorni successivi alla data di approvazione del presente regolamento.

2. All'assegnazione dei posteggi, agli aventi diritto di cui al comma precedente, si procederà sulla base di quanto previsto all'art.7 del presente regolamento.

3. Le assegnazioni di posteggio agli operatori che, pur avendo maturato il diritto al rilascio delle autorizzazioni e concessione decennali ex art.8 comma 5 della L.R. 12/99, non ne hanno fatto richiesta nei termini indicati al comma 1 del presente articolo avverranno con i criteri e le modalità seguite per le assegnazioni agli altri operatori non aventi maturato il diritto al rilascio alla concessione dodecennale in questione.

4. L'individuazione di altri posteggi da assegnare in concessione dodecennale, oltre quelli già assegnati come previsto al comma 1 del presente articolo, è demandata all'Amministrazione comunale che, nel caso, provvederà con proprio atto sentite le Associazioni di Categoria.

L'assegnazione dei posteggi così individuati avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente e sarà disciplinata da apposito bando.

5. Le presenze maturate nella fiera che permettono di ottenere un'autorizzazione e relativa concessione di posteggio dodecennale sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione

6. L'assegnazione conseguente a ciascun bando deve riguardare un solo posteggio per operatore nell'ambito di una stessa fiera.

7. Nell'ambito di ogni fiera ciascun operatore, come massimo, può essere titolare di due autorizzazioni e relative concessioni di posteggio.

8. La concessione di posteggio ha durata **dodecennale**.

9. La riassegnazione di posteggi di cui al successivo art. 12, e l'accoglimento delle domande di spostamento, di cui all' art.15, comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi, però, la medesima scadenza di quelli ritirati. Lo stesso criterio si applica in caso di subingresso.

10. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni.

11. Le concessioni di posteggio sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sulla base di quanto previsto nel vigente regolamento comunale TOSAP.

Art.5 CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE DODECENNALE

1. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per:

a) rinuncia del titolare;

- b) revoca per motivi di pubblico interesse, salvo il diritto di ottenere un altro posteggio, individuato tenendo conto anche delle indicazioni dell'operatore;
- c) revoca per mancato utilizzo del posteggio assegnato per tre edizioni consecutive, fatte salve le assenze per malattia, gravidanza, servizio militare e forza maggiore, giustificate come previsto al successivo articolo 19 co.5;
- d) revoca dell'autorizzazione amministrativa.

Art.6 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione amministrativa è revocata:

- a) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di esercizio delle attività commerciali previsti dalla normativa vigente;
- b) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione o, in caso di subingresso, dalla volturazione, salvo proroga non superiore a sei mesi, in caso di comprovata necessità;
- c) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo come indicato alla lett. c) del precedente articolo.
- d) nei casi previsti dalla L.R. n. 1/ 2011

Art.7 PRIMA ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN CONCESSIONE : DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Ai fini dell'assegnazione agli aventi diritto di cui all'art.8 comma 5 della L.R. 12/1999, considerato che non è più possibile assegnare univocamente il "posteggio sul quale si è esercitato" prima dell'entrata in vigore della L.R. 12/99 a causa delle modifiche e degli spostamenti operati negli anni successivi a quelli di riferimento, il Comune provvederà a stilare una graduatoria.

2. La graduatoria, da utilizzare per le operazioni di cui al precedente comma 1, sarà così formulata: gli aventi diritto verranno organizzati in ordine decrescente in base ai seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze realizzate a partire dall'anno 1991 fino all'entrata in vigore del presente regolamento. Ai fini della determinazione del numero di presenze è fatta salva la validità delle graduatorie approvate all'entrata in vigore della Legge regionale Emilia Romagna n.12/1999. Ai fini della determinazione del numero complessivo delle presenze ci si avvale anche dei registri delle firme delle presenze relativi ai giorni di fiera e, in particolare per gli anni in cui gli stessi non sono disponibili, ci si avvale anche dei fogli di rilevazione delle presenze predisposti dalla Polizia municipale;
- b) a parità di presenze, vale la maggiore anzianità di azienda riferita all'autorizzazione, debitamente autocertificata dall'operatore stesso nelle forme consentite dalla normativa sull'autocertificazione. Nel caso gli operatori non presentino l'autocertificazione in questione all'ufficio competente, nei tempi indicati dallo stesso, il medesimo ufficio procederà al loro inserimento in graduatoria sulla base dei dati disponibili che risultino adeguatamente documentati;
- c) In caso di parità di presenze e di anzianità d'azienda, di cui ai punti precedenti, varrà la maggiore anzianità d'iscrizione del richiedente al Registro Imprese, con priorità quindi di chi vanta l'iscrizione portante data anteriore.

3. Il Comune organizzerà poi un incontro con i medesimi operatori mediante lettera di convocazione, da inoltrare almeno dieci giorni prima a mezzo raccomandata AR, e assegnerà i posteggi nel seguente modo:

- il primo in graduatoria sceglierà il posteggio e così di seguito fino ad esaurimento della graduatoria;
- chi non potesse partecipare all'assegnazione dovrà provvedere a comunicarlo in tempo utile al Comune, inviando un delegato generalizzato nella comunicazione stessa. Qualora non fosse possibile, in calce alla comunicazione indicherà i posteggi di preferenza con la superficie necessaria riportando i metri di fronte del banco e la profondità e la necessità di tenere o meno il mezzo sullo

stesso posteggio. Il Comune agirà in sua vece secondo le indicazioni riportate nella comunicazione trasmessagli.

Non potendo assegnare i posteggi indicati di preferenza, perché o di metratura insufficiente o perché già assegnati ad altro operatore che lo precedeva nella scelta, il posteggio verrà assegnato insindacabilmente dagli addetti alla procedura di assegnazione.

Art.8 ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI NON ASSEGNATI IN CONCESSIONE

1. I posteggi non accordati in concessione dodecennale vengono assegnati ai commercianti su area pubblica, in possesso della relativa autorizzazione amministrativa, che abbiano presentato domanda almeno sessanta giorni prima della fiera a cui intendono partecipare.

Fa fede la data di spedizione della raccomandata o il protocollo del Comune se la domanda è consegnata a mano.

2. La domanda di assegnazione deve, indicativamente, contenere:

a) i dati anagrafici del richiedente, la ragione sociale in caso di società, il recapito telefonico, il codice fiscale e i dati d'iscrizione alla C.C.I.A.A.;

b) il settore merceologico e la merceologia trattata;

c) la dimensione minima e massima del posteggio richiesto;

d) i riferimenti dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in possesso del richiedente, che dovrà poi essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, e alla quale vengono attribuite le eventuali presenze acquisite;

e) il nominativo del cedente, in caso di subingresso, e la documentazione da cui risulti il trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda comprendente l'autorizzazione con la quale sono state acquisite le eventuali presenze.

3. L'assegnazione dei posteggi avviene sulla base della "graduatoria degli operatori non titolari di posteggio in concessione dodecennale" di cui al successivo art.18.

4. Il Comune si riserva di non assegnare un numero di posteggi non superiore al 15% dei posteggi complessivi in organico, anche al fine di fronteggiare eventuali necessità od imprevisti che dovessero verificarsi dalla data di assegnazione dei posteggi alla data di svolgimento della fiera stessa.

5. Nel periodo antecedente lo svolgimento della manifestazione e comunque, in data successiva di almeno 10 giorni a quella di esposizione della graduatoria all'Albo pretorio, gli operatori sono convocati secondo l'ordine di graduatoria, ai fini della scelta dei posteggi fra quelli disponibili per l'assegnazione.

6. Agli effetti di cui al comma precedente, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale o del legale rappresentante, se trattasi di società, oppure di dipendente, collaboratore familiare o altro incaricato a tal fine delegato.

7. L'operatore assegnatario, che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario fissato nell'ordinanza sindacale, è considerato assente e si procede all'assegnazione del relativo posteggio mediante le operazioni di spunta di cui al successivo art.10.

8. Gli operatori che non partecipano alla fiera saranno considerati assenti anche ai fini della formazione della graduatoria.

9. L'operatore, già titolare di autorizzazione e concessione dodecennale di posteggio, può presentare domanda per l'assegnazione di un ulteriore posteggio nell'ambito della stessa fiera, ma non può far valere le presenze effettive che gli hanno permesso di ottenere l'autorizzazione e la concessione dodecennale di posteggio.

10. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due posteggi nell'ambito della stessa fiera sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.

11. Concluse le assegnazioni di cui ai commi precedenti, gli operatori che rimangono esclusi

dalle medesime hanno diritto di priorità nell'ammissione alle operazioni di spunta di cui all'art. 10. 12. Le assegnazioni dei posteggi disponibili sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sulla base di quanto previsto nel regolamento comunale vigente in materia.

Art.9 SCAMBIO CONSENSUALE DEI POSTEGGI

1. E' ammesso, nell'ambito della stessa fiera, lo scambio consensuale dei posteggi, secondo le modalità stabilite al punto 2, lett. h) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999 e nel rispetto della condizione stabilita al comma 3 del presente articolo.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale posteggi è avviato su domanda degli operatori interessati da presentare all'Ufficio competente.
3. Dalle domande, presentate congiuntamente o separatamente, deve risultare l'accordo delle parti, la rinuncia al posteggio precedente assegnato, nonché l'indicazione espressa del nuovo posteggio.
4. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica:
 - a) il mero adeguamento delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi;
 - b) conseguentemente, la permanenza della titolarità della concessione, che resta immutata nella sua validità, in capo ai soggetti originari.

Art.10 ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI DAGLI ASSEGNATARI

1. I posteggi che entro l'orario stabilito con ordinanza sindacale non risultano occupati dai titolari di concessione di suolo decennale o assegnatari per l'edizione in corso della fiera, ed eventualmente anche i posteggi di cui al precedente art. 8 comma 4, vengono assegnati, in base a quanto previsto al co.2 del presente articolo, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche che, entro l'orario stabilito nell'ordinanza sindacale, si presentano alla "spunta" muniti dell'originale dell'autorizzazione amministrativa in loro possesso.
2. L'assegnazione dei posteggi liberi di cui al comma 1 avviene in sede di "spunta" prioritariamente agli operatori che, pur avendo presentato domanda nei termini, non hanno ottenuto l'assegnazione del posteggio. Ciascun operatore è chiamato a scegliere in base alla posizione occupata nella graduatoria formata secondo i criteri di cui al successivo articolo 18. Una volta esaurita questa graduatoria, nel caso restino posteggi ancora vacanti, si procede all'assegnazione dei medesimi agli operatori che hanno presentato domanda oltre i termini. In presenza di ulteriori posteggi disponibili, questi sono poi in subordine assegnati, in base ad una graduatoria redatta sul momento con i criteri previsti al successivo articolo 18, agli operatori presenti che non avevano fatto domanda.
3. Ai fini della acquisizione della presenza, quando la fiera si articola su più giornate, è necessaria l'effettiva partecipazione a ciascuna di esse, salvo che per i giorni per i quali è stata espressamente prevista la facoltatività.
4. I posteggi vincolati a merceologia specifica non occupati dai rispettivi titolari, in via prioritaria, sono assegnati agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della posizione occupata in graduatoria.
5. Il concessionario di due posteggi nella stessa fiera non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione.
6. Il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra/e autorizzazione/i:
 - a) non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa anche il posteggio di cui è concessionario,

b) se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, può essere assegnatario di un solo posteggio temporaneamente vacante per ogni fiera,

c) nelle operazioni di spunta non può far valere le presenze che gli hanno dato diritto al rilascio dell'autorizzazione e relativa concessione di posteggio dodecennale in quella fiera.

7 Le assegnazioni dei posteggi temporaneamente non occupati sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, come previsto dal regolamento comunale vigente in materia.

Art. 11 SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi(*nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 1/2011 relativamente al DURC*) o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:

a) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio;

b) l'acquisizione della medesima posizione in graduatoria già occupata dal suo dante causa.

2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali può iniziare l'attività dopo aver presentato domanda di subingresso per la voltura dell'autorizzazione e per il rilascio della concessione di posteggio, la durata di quest'ultima sarà pari a quella del titolo ritirato.

3. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.

4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare.

Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività e/o cedere l'azienda a terzi.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili, si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.

6. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta, sono volturati al subentrante e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta dell'interessato, sono reintestati al proprietario.

Art.12 RIASSEGNAZIONE DI POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE A SEGUITO DI TRASFERIMENTO, SPOSTAMENTO O RIDIMENSIONAMENTO DEI POSTEGGI DELLA FIERA

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori, che già sono titolari di concessione di posteggio, nei seguenti casi:

a) trasferimento della fiera in altra sede;

b) trasferimento parziale della fiera, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 30 per cento dei posteggi complessivi in organico della fiera di cui trattasi.

2. Nel caso di cui al comma 1 la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori titolari di concessione di suolo decennale, nell'ambito della stessa fiera, sulla base della graduatoria di cui al successivo articolo 17. Nel periodo antecedente lo svolgimento della manifestazione gli operatori sono convocati secondo l'ordine di graduatoria ai fini della indicazione della scelta del posteggio nell'ambito dei posteggi complessivi della fiera disponibili per l'assegnazione.

3. Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto al comma 1 lett.b), la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi.
4. Nel caso di cui al comma 3, la riassegnazione dei posteggi ai titolari di concessione di suolo decennale avverrà sulla base della posizione occupata da ognuno nella graduatoria ottenuta, estrapolando i titolari di posteggio di concessione di suolo decennale coinvolti, dalla graduatoria di cui all'art.17 e redatta nel rispetto dei medesimi criteri. Nel periodo antecedente lo svolgimento della manifestazione gli operatori in questione sono convocati ai fini della scelta del posteggio da effettuarsi tra i posteggi non ancora assegnati in concessione decennale e per i quali non ne siano comunque iniziate le procedure di assegnazione in concessione decennale.
5. La procedura seguita ai fini della riassegnazione è quella prevista all'articolo 7 c. 3 del presente regolamento.
6. In caso di forza maggiore e per altri motivi di pubblico interesse, l'area fieristica, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. L'Amministrazione individua le aree e la dislocazione dei posteggi e il Dirigente del Settore competente provvede alla riassegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento. In casi indifferibili e urgenti provvede il funzionario di Polizia municipale presente sul posto.

Art.13 ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

1. Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento della fiera con l'istituzione di nuovi posteggi, le relative assegnazioni vengono effettuate dal Responsabile competente con le medesime modalità di cui agli articoli 4 e 15 o 8 del presente Regolamento, a seconda che si proceda o meno all'assegnazione degli stessi in concessione decennale.

Art.14 POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA

1. Il numero di posteggi vincolati a specifiche tipologie merceologiche non deve superare il 2% del numero complessivo dei posteggi in organico.
2. Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria merceologica stabilita. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

Art.15 SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)

1. Il Comune, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione ai fini della successiva assegnazione dei posteggi liberi, provvede a dar corso ad eventuali richieste di spostamento di posteggio per miglìoria.
2. Gli spostamenti di posteggio per miglìoria sono riservati agli operatori già titolari di concessione decennale di posteggio, nell'ambito della stessa fiera alla quale appartengono i posteggi disponibili per l'assegnazione in concessione dodecennale.
3. L'eventuale disponibilità dei posteggi da assegnare in concessione dodecennale è resa nota con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune, In tale avviso saranno esplicitati i termini e le modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande.
4. Per l'assegnazione dei posteggi si convocano in assemblea tutti coloro i quali hanno presentato domanda nei tempi e secondo le modalità stabilite nell'avviso pubblico affisso all'Albo Pretorio del Comune e si procede come segue:

- a) seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo art. 17, vengono soddisfatte le richieste relative ai posteggi originariamente non assegnati e che si intendono assegnare in concessione di suolo decennale;
- b) seguendo nuovamente l'ordine di graduatoria di cui al successivo art.17 a partire dal primo nominativo, vengono soddisfatte le richieste relative ai posteggi che si sono liberati in seguito alle miglorie di cui alla precedente lettera a) e così via, per successive tornate, con le medesime modalità. L'operatore che, quando è il suo turno, rinuncia ad ottenere la migloria di cui alla precedente lettera a), può partecipare di volta in volta e per successive tornate alle assegnazioni di cui alla lettera b). Ad ogni tornata le assegnazioni sono definitive fino all'assemblea della successiva migloria.
5. Le opzioni di posteggio attuate per migloria, una volta indicate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria del posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.
6. In sede di prima migloria si concede lo spostamento dell'attività sui posteggi che si intendono assegnare.
7. I soggetti convocati all'assemblea di cui al comma precedente, impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta riportante gli estremi dell'autorizzazione amministrativa. Nel caso il soggetto non si presenti nemmeno tramite interposta persona, non sarà dato corso alla richiesta di migloria presentata dallo stesso.
8. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.
9. Gli spostamenti di posteggio per migloria comportano il mantenimento dell'anzianità riferita al precedente posteggio.
10. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate :
- a) al divieto di detenere in concessione più di due posteggi nella stessa fiera;
- b) agli eventuali vincoli dei posteggi al settore e alle specializzazioni merceologiche qualora previste.

Art.16 AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO

1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire:
- a) su richiesta degli operatori interessati, relativamente a ciascun posteggio contiguo, qualora gli operatori, previa acquisizione del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. Ogni nuovo posteggio non potrà comunque superare i 65 m²;
- b) per iniziativa dell'amministrazione comunale, a seguito di ampliamento dell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione decennale.
2. Oltre ai casi previsti al comma 1 del presente articolo non verranno accettate richieste di maggiori superfici rispetto alle dimensioni massime fissate dal Comune per i singoli posteggi.

Art.17 TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLA GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO IN CONCESSIONE DODECENNALE

1. Presso il Servizio Commercio del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria di entrambe le fiere con l'indicazione dei posteggi appositamente numerati, l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta Organica) con indicata la superficie assegnata, nonché la "graduatoria dei titolari di posteggio in concessione decennale".
2. Le graduatorie dei titolari di posteggio, da utilizzare ai fini della riassegnazione di posteggi in caso di ristrutturazione, spostamento parziale o totale dei posteggi per la "Fiera del Bue Grasso" e la "Fiera dei Tori" sono aggiornate ogni anno, vidimate dal Responsabile di Settore competente e pubblicate all'Albo pretorio. La graduatoria rimane esposta per 20 giorni entro i quali gli interessati possono avanzare eventuali documentate richieste di rettifiche. Decorso tale termine senza che siano intervenute domande di rettifica, la graduatoria diventa definitiva.

3. I criteri di priorità per la redazione della graduatoria dei titolari di posteggio in concessione dodecennale sono i seguenti:

- a) maggiore anzianità di attività maturata dalla data dell'assegnazione originaria del posteggio, cioè alla data di rilascio della concessione di suolo decennale, tenendo conto anche dei danti causa;
- b) in subordine, a parità di anzianità di cui alla lettera a), la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa. Tale anzianità può essere documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione o di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, purché il dichiarante - per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere - sia in grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome e nome o, in caso di società, ragione sociale del dante causa. Nel caso gli operatori non presentino, nei tempi indicati dall'ufficio competente, l'autocertificazione in questione, il medesimo ufficio procederà al loro inserimento in graduatoria sulla base dei dati disponibili che risultino adeguatamente documentati;
- c) In caso di parità di presenze e di anzianità d'azienda, di cui ai punti precedenti, varrà la maggiore anzianità d'iscrizione del richiedente al Registro Imprese, con priorità quindi di chi vanta l'iscrizione portante data anteriore.

4. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'inserimento del subentrante nella medesima posizione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa.

Art.18 GRADUATORIA DEGLI OPERATORI NON TITOLARI DI POSTEGGIO IN CONCESSIONE DODECENNALE

1. La graduatoria degli operatori non titolari di posteggio in concessione dodecennale è redatta annualmente sulla base delle domande pervenute entro i 60 giorni precedenti la fiera in questione. E' vidimata dal Responsabile del settore e pubblicata all'Albo Pretorio di norma entro i venti giorni precedenti l'inizio della fiera di che trattasi. La graduatoria rimane esposta per 10 giorni entro i quali gli interessati possono avanzare eventuali documentate richieste di rettifiche. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna domanda di rettifica, la graduatoria diventa definitiva. Nel caso venga richiesta qualche rettifica e la stessa si renda necessaria, si procederà ad esporre all'albo pretorio la graduatoria rettificata, che diventerà così definitiva.

2. Per la formazione delle graduatorie vengono utilizzati i registri delle firme delle presenze degli operatori su aree pubbliche relativi ai giorni di fiera e, per gli anni in cui questi non sono disponibili, ci si avvale delle graduatorie già approvate in precedenza ed eventualmente dei fogli di rilevazione delle presenze della fiera redatti dalla Polizia municipale.

3. La graduatoria degli operatori non titolari di posteggio è formata secondo il seguente ordine di priorità:

- a) Maggiore numero di presenze effettive nella fiera, semprechè riferibili ad un'unica autorizzazione, a partire dall'anno 1991;
- b) In caso di parità di presenze, vale la maggiore anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato. Nel caso l'operatore non presenti l'autocertificazione in questione, l'inserimento in graduatoria avverrà sulla base di quanto ricavabile dalla documentazione presentata dal richiedente;
- c) In caso di parità di presenze e di anzianità d'azienda, di cui ai punti precedenti, varrà la maggiore anzianità d'iscrizione del richiedente al Registro Imprese, con priorità quindi di chi vanta l'iscrizione portante data anteriore.

3. L'operatore che rinuncia al posteggio, una volta avvenuta l'assegnazione, non viene considerato presente ai fini della formazione della graduatoria.

4. Le presenze sulla fiera sono rilevate dalla Polizia municipale o da apposito personale a tal

fine incaricato.

5. Le presenze maturate, ai fini della formazione della graduatoria degli operatori non titolari di posteggio, che permettono di ottenere un'autorizzazione e la relativa concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.

6. La mancata presenza per tre anni consecutivi nella fiera comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art.19, co.5 del presente Regolamento.

Art.19 GESTIONE REGISTRO PRESENZE

1. I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco non possono svolgere l'attività e sono considerati assenti a tutti gli effetti.

2. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui al precedente art.2 co.3 lettera f), salvo il caso di gravi intemperie documentate dal rapporto dell'operatore di Polizia municipale o altro incaricato presente sulla fiera.

3. In riferimento alla fiera di San Simone, sono considerati assenti gli operatori che non occupano il posteggio assegnato anche per uno solo dei giorni di svolgimento della fiera, salvo che per i giorni per i quali è prevista la facoltatività.

4. Ai fini dell'acquisizione della presenza, sia i concessionari di posteggio decennale sia coloro che risultino assegnatari di posteggio per l'edizione di che trattasi e che svolgono nella stessa l'attività sono tenuti ad apporre la propria firma nell'apposito registro.

5. Ai fini dell'art.29, comma 4 lett. b) del D.lgs.31/3/1998 n. 114, non sono conteggiati:

a) l'assenza determinata da malattia e gravidanza, purché sia presentata idonea documentazione medica, nonché da servizio militare, purché documentata mediante autocertificazione. Non è conteggiata neppure l'assenza per cause di forza maggiore purché adeguatamente documentate entro i 15 giorni successivi la fine della fiera.

Le assenze per i motivi che precedono sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio.

b) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione;

c) l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori della fiera documentata dal rapporto dell'operatore di P.M. presente sulla fiera o altro eventuale incaricato.

6. In caso di subingresso nell'autorizzazione amministrativa e nella concessione decennale di posteggio per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante.

Art.20 CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Il Responsabile del Settore , con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata alla fiera.

Art.21 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I concessionari di posteggio non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni o riservati al transito e passi carrabili.

2. Le tende di protezione al banco di vendita non possono sporgere sul fronte delle corsie per oltre 50 cm rispetto alla linea perimetrale del posteggio e debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,20 metri. Alla sporgenza della tenda, oltre la linea perimetrale di posteggio, non possono essere appesi i prodotti di vendita. Le tende di protezione del banco possono sporgere

lateralmente per non più di 50 cm. e purchè non arrechino disturbo alle attività dei banchi contigui e non ne impediscano la visibilità.

3. E' consentito mantenere sul posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio e ad eccezione dei posteggi per i quali tale possibilità è esclusa.

4. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il transito dei mezzi di emergenza o di pronto intervento.

5. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro, eccezionalmente, debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

Art.22 MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa, in originale, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, e di fornire la documentazione necessaria a verificare l'identità e la regolarità del titolare e di ogni eventuale collaboratore.

2. Ciascun operatore ha l'obbligo di tenere pulita l'area del proprio posteggio e dei due metri circostanti non occupati da altro soggetto. Al termine delle operazioni di vendita l'operatore deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.

3. Durante l'orario di vendita, il posteggio non deve rimanere incustodito.

4. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri soggetti.

5. L'occupante il posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.

8. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.

9. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.

10. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili degli eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

11. Nell'area fieristica l'eventuale impiego di generatori di corrente è consentito nelle postazioni la cui distanza dalle abitazioni garantisce la compatibilità con le esigenze di tutela della residenza rispetto all'esposizione al rumore ed all'inquinamento atmosferico.

Gli impianti in uso dovranno essere conformi alle Direttive CEE recepite dalla normativa nazionale.

12. L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività da altro soggetto, purché socio, familiare coadiuvante, dipendente o associato in partecipazione o da altro soggetto che a norma delle attuali disposizioni ne abbia e ne dimostri il diritto.

13. Nei posteggi a merceologia esclusiva è vietato porre in vendita prodotti diversi dalla merceologia stabilita dal Comune.

Art.23 NORME IGIENICO SANITARIE

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria.

Art. 24 SANZIONI

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di validità è punito con la sanzione prevista dall'art.29 co.1 del D.lgs.114/98, cioè con la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da Euro 2.582 a Euro 15.493 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall'art.29 co.2 del D.lgs.114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516 a Euro 3.098:

- a) vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione da parte dei titolari di posteggi vincolati di cui all'art.14;
- b) dividere il proprio posteggio con altri soggetti (*art.22 co.4*);
- c) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (*art.22 co.8*);
- d) farsi sostituire nell'esercizio dell'attività da altro soggetto, che non risulti socio, familiare coadiuvante, dipendente o associato in partecipazione (*art.22 co.12*).

3. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi del vigente Regolamento comunale relativo alla TOSAP:

a) collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (*art.21 co.1*);

b) sostare nell'area della fiera con i veicoli adibiti al trasporto della merce occupando uno spazio superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (*art.21 co.3*).

4. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75, 00 euro a 450,00 euro:

- a) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento (*art.21 co.4*);
- b) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito (*art.21 co.5*);
- c) non esibire l'autorizzazione amministrativa in originale alla richiesta degli organi di vigilanza (*art.22 co.1*);
- d) lasciare il posteggio incustodito durante l'orario di vendita (*art.22 co.3*);
- e) non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo (*art.22 co.5*);
- f) utilizzare impianti di generazione di corrente in contrasto con le disposizioni di cui al comma 11 dell'art.22 ;

g) mantenere sul posteggio il proprio mezzo (veicolo attrezzato o meno per la vendita), qualora tale possibilità sia esclusa in riferimento a quello specifico posteggio (*art.21 co.3*).

5. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite, qualora non sia già previsto dalle normative vigenti in materia, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 150,00 euro.

6. Il mancato pagamento della Tassa di occupazione di suolo pubblico comporta la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa, a tutti gli effetti, come assenza.

7. In caso di particolare gravità o di recidiva, secondo quanto previsto dall'art.29 co.3 del D.lgs.114/98, le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo comportano la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di due giornate ovvero per l'intera edizione successiva.

8. Costituisce caso di particolare gravità ai sensi del precedente co.7 la situazione dell'operatore che provochi gravi problemi di ordine pubblico o grave turbativa della fiera ponendo in essere atteggiamenti di resistenza, violenza, minaccia, inottemperanza degli ordini impartiti dagli organi di vigilanza.

Art. 25 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nella normativa statale e regionale, nonché ai regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti, di igiene-sanità di polizia urbana, ed alle leggi e disposizioni successivamente emanate.

Gli uffici preposti hanno la facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi della Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo “Statuto Comunale”, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

1. Le norme del presente Regolamento inoltre si applicano anche al commercio itinerante per quanto non previsto dalla normativa statale e regionale vigente.
2. Le variazioni delle dimensioni di ogni singolo posteggio nonché della loro localizzazione, disposto per motivi di interesse pubblico o per comprovata necessità o causa di forza maggiore, non danno luogo a modifica del presente Regolamento ma al mero aggiornamento, a cura degli Uffici Comunali, della planimetria che ne costituisce allegato.
3. Costituisce, invece, modifica del presente Regolamento l’incremento o il decremento del numero dei posteggi e dovrà seguire l’iter previsto per legge.

Art. 26 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l’Ente in materia e con lo stesso in contrasto.

=====

INDICE

Art.1	TIPOLOGIA DELLA FIERA DEL BUE GRASSO E DEI TORI	2
Art.2	GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO	2
Art.3	LOCALIZZAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA FIERA	2
Art.4	AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DEL POSTEGGIO	3
Art.5	CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE	3
Art.6	REVOCA DELL' AUTORIZZAZIONE	4
Art.7	PRIMA ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN CONCESSIONE : DISCIPLINA TRANSITORIA.	4
Art.8	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI NON ASSEGNATI IN CONCESSIONE	5
Art.9	SCAMBIO CONSENSUALE DEI POSTEGGI	6
Art.10	ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI DAGLI ASSEGNATARI	6
Art.11	SUBINGRESSO	7
Art.12	RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE ASEGUITO DI TRASFERIMENTO, SPOSTAMENTO O RIDIMENSIONAMENTODEIPOSTEGGIDELLAFIERA	7
Art.13	ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI	8
Art.14	POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA	8
Art.15	SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO(MIGLIORIA)	8
Art.16	AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO	9
Art.17	TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLAGRADUATORIADEI TITOLARI DI POSTEGGIO IN CONCESSIONE DECENNALE	9
Art.18	GRADUATORIA DEGLI OPERATORI NON TITOLARI DI POSTEGGIO IN CONCESSIONE DECENNALE	10
Art.19	GESTIONE REGISTRO PRESENZE	10
Art.20	CIRCOLAZIONE STRADALE	11
Art.21	SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA	11
Art.22	MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA	11
Art.23	NORME IGIENICO SANITARIE	12
Art.24	SANZIONI	12
Art.25	DISPOSIZIONI FINALI	14
Art.26	ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI	14